



Città di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI/PASSI CARRABILI

INDICE

Art. 1	DEFINIZIONI	3
Art. 2	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	4
Art. 4	DISCIPLINA DEGLI ACCESSI CARRABILI SU STRADE URBANE.....	4
Art. 5	DISCIPLINA DEGLI ACCESSI CARRABILI SU STRADE EXTRAURBANE	5
Art. 6	CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRIA DEGLI ACCESSI	6
Art. 7	TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E CLASSIFICAZIONE	7
Art. 8	PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E CHIUSURA.....	7
Art. 9	ACCESSI TEMPORANEI	8
Art. 10	AUTORIZZAZIONE.....	8
Art. 11	REQUISITI PER LA AUTORIZZAZIONE	9
Art. 12	PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	9
Art. 13	UFFICIO COMUNALE COMPETENTE	9
Art. 14	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO	10
Art. 15	DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE	10
Art. 16	OBBLIGHI PER IL TITOLARE	10
Art. 17	TUTELA DEGLI ACCESSI	10
Art. 18	RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE.....	12
Art. 19	PROROGA DELLA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	12
Art. 20	DINIEGO DELLA AUTORIZZAZIONE	12
Art. 21	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE.....	12
Art. 22	MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE.....	12
Art. 23	RINUNCIA ALLA AUTORIZZAZIONE	13
Art. 24	ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O DI RINUNCIA	13
Art. 25	CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSAZIONE.....	13
Art. 26	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE	13
Art. 27	DETERMINAZIONE DEL CANONE PER GLI ACCESSI	13
Art. 28	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	14
Art. 29	SEGNALETICA VERTICALE	14
Art. 30	ACCESSI CARRABILI ESISTENTI.....	15
Art. 31	REGIME SANZIONATORIO	15
Art. 32	RAVVEDIMENTO	15
Art. 33	CONTENZIOSO	15
Art. 34	MODULISTICA.....	15
Art. 35	ABROGAZIONI.....	15
Art. 36	NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.....	16
Art. 37	MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE	16

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 3 [*Definizioni stradali e di traffico*], comma 1, punto 37, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., per passo (accesso) carrabile si intende "l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".
2. L'art. 46 [*Nozione di veicolo*] del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., cita testualmente "Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.". I veicoli sono classificati secondo l'elenco riportato all'art. 47 [*Classificazione dei veicoli*] del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii..
3. L'art. 44 [*Accessi in generale*], comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., cita testualmente "Ai fini dell'art. 22 del Codice, si definiscono accessi:
 - a) le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico;
 - b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico."In quest'ultimo caso gli accessi si suddividono in:
 - con manufatto sul suolo pubblico: quando l'accesso a un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene tramite manufatto stradale costituito generalmente "da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata" (art. 46, comma 3, del Regolamento);
 - senza manufatto sul suolo pubblico: sono costituiti dai semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (art. 46, comma 3, del Regolamento).
4. Con l'espressione "suolo pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Teramo, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.
5. Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita e manutenzione dei veicoli.
6. Non sono passi carrabili gli accessi a immobili o aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento dei veicoli.
7. Il presente Regolamento non si applica per gli accessi agli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per i quali si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione, la modifica e la chiusura degli accessi carrabili su tutte le strade comunali e sovracomunali (provinciali e statali) correnti all'interno dei centri abitati perimetrati all'interno del territorio del Comune di Teramo.
2. Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modifica e alla chiusura degli accessi carrabili, a integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., nonché delle vigenti normative edilizie e urbanistiche del Comune di Teramo, delle altre norme comunali e della normativa statale e regionale per quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento prevede:
 - a. le modalità per le domande ai fini dell'ottenimento diretto delle autorizzazioni alla costituzione di accesso carrabile in caso di pratiche edilizie che includono accessi carrabili alla proprietà;
 - b. le modalità per le domande per le autorizzazioni alla costituzione di nuovi accessi carrabili e alla modifica di quelli esistenti;

- c. le modalità di rinuncia alla autorizzazione;
- d. le modalità di determinazione del canone degli accessi carrabili relativamente alla conseguente occupazione del suolo pubblico antistante.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 26 [*Competenza per le autorizzazioni e le concessioni*], comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., i tratti di strada statale, regionale e provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono classificati strade comunali (a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada in quanto rientranti nella classifica di tipo D, E e F) e la relativa gestione, sia in termini di manutenzione, che di autorizzazione o di concessione, nonché di riscossione dei canoni, è di competenza del Comune.
2. I tratti di strada situati all'interno di centri abitati fino a diecimila abitanti restano di proprietà dall'Ente Proprietario della strada, o da altro Ente da quest'ultimo delegato o dall'Ente Concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni, a cui compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. In tal caso l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo *nulla osta* dell'Ente Proprietario della strada.
3. Ai sensi dell'art. 3 [*Definizioni stradali e di traffico*], comma 1, punto 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., per centro abitato si intende "*l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.*".
4. La delimitazione del centro abitato, come definito dall'art. 3 [*Definizioni stradali e di traffico*], comma 1, punto 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., deve essere eseguita dai Comuni nei termini stabiliti dall'articolo 4 del citato Codice della Strada.
5. La consegna delle strade, o dei tronchi stradali, fra gli Enti Proprietari avviene nei modi di cui all'art. 4 [*Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade*] del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii..
6. In applicazione all'art. 2 [*Classificazione delle strade*], comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., nelle more della emanazione da parte del competente Ministero delle norme per la definitiva classificazione delle strade di cui all'articolo 13, comma 5, del Codice della Strada, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'art. 2 [*Definizione e classificazione delle strade*], comma 2, del Codice della Strada, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2, comma 3, del Codice della Strada.

Art. 4 DISCIPLINA DEGLI ACCESSI CARRABILI SU STRADE URBANE

Ai sensi dell'art. 46 [*Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.*] del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii.:

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dal Comune di Teramo nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a. deve essere distante almeno 12,00 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima sommato allo spazio corrispondente al tempo di reazione del conducente;
 - b. deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c. qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste dal punto 2., deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o, comunque, con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
4. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori (*cf. art. 9* del presente Regolamento) per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al punto 2.. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
5. Il Comune di Teramo ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al punto 2., lettera a., per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*] (a norma dell'art. 234, comma 1, del Codice, così come modificato dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1996, n. 611, gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'art. 22, devono avvenire entro il 31 dicembre 1998), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 [*Accessi e diramazioni*], comma 2, del Codice della Strada.
6. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (interferenti, ad esempio, con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali, corsie di accelerazione e decelerazione, etc.).

Art. 5 DISCIPLINA DEGLI ACCESSI CARRABILI SU STRADE EXTRAURBANE

Ai sensi dell'art. 45 [*Accessi alle strade extraurbane*] del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii.:

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000,00 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati, purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300,00 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'Ente Proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100,00 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'Ente Proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi

o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 [*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati*] e 18 [*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nei centri abitati*] del Codice della Strada.

7. L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti come nell'eventuale disciplinare di autorizzazione rilasciato dall'Ente Proprietario della strada.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente Proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
10. È consentita l'apertura di accessi provvisori (*cf. art. 9* del presente Regolamento) per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRIA DEGLI ACCESSI

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:
 - a. non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - b. agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
 - c. rispettare le alberature esistenti;
 - d. rispettare le norme di leggi vigenti.
2. In caso di locali o aree prospicienti su portici o corti il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata e la strada pubblica.
3. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta dei mezzi e la strada o parcheggio.
4. Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12,00 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. L'Ufficio competente (*cf. art. 13* del presente Regolamento) può prescrivere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso il passo carrabile deve essere visibile da una distanza almeno pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata sommato allo spazio corrispondente al tempo di reazione del conducente.
5. Per quanto riguarda le norme di misurazione di suddette distanze queste risultano quelle comprese tra il limite del passo carrabile più prossimo all'intersezione in esame e il punto di incontro tra il prolungamento del margine di carreggiata sul quale insiste il passo carrabile e la strada che costituisce l'intersezione, prendendo come riferimento la tangente alla curva che interseca perpendicolarmente la strada interessata dal passo carrabile.
6. Tale metodologia è applicabile nei casi di intersezioni con raggi di curvatura standard. Nei casi in cui l'intersezione si presenti anomala in riferimento ai raggi di curvatura (ad esempio, con angolo tra le due strade inferiore a 45°) si intende il punto di incontro tra le due strade come l'intersezione tra i prolungamenti ideali dei rispettivi margini della carreggiata, qualora tale metodologia consenta il raggiungimento di migliori condizioni di sicurezza e manovra. In tali casi devono essere effettuate verifiche mediante simulazioni di traffico, al fine di individuare la soluzione progettuale più confacente alle condizioni stradali e di traffico urbano; in qualunque caso le manovre di accesso al passo carrabile da parte dei veicoli provenienti dall'intersezione non possono avvenire invadendo le corsie di marcia destinate al transito in direzione opposta, ossia la collocazione e il dimensionamento del passo carrabile devono essere tali da garantire l'entrata e l'uscita dei veicoli nel rispetto della vigente disciplina circolatoria.

7. I passi carrabili devono avere una larghezza minima di 2,00 metri. Tale misura minima di larghezza è ridotta fino a 1,50 metri nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.
8. L'eventuale cancello posto a chiusura dell'ingresso dovrà potersi aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.
9. Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita, qualora si tratti di accessi diretti, nei percorsi interni prima dell'immissione sulla sede stradale deve essere previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 5,00 metri, larghezza non inferiore allo stesso varco oggetto di autorizzazione e con una pendenza massima dell'8%; i cancelli o i portoni sono, dunque, arretrati e, quindi, ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale. Ciò è finalizzato allo stazionamento dei veicoli durante le operazioni di entrata e uscita dalla proprietà in modo da garantire che in ogni caso il veicolo non stazioni sulla strada e/o in parte sul marciapiede, intralciando il transito di veicoli e pedoni, e in modo da garantire la visibilità da parte del conducente in uscita dalla proprietà, qualora questa avvenga da una rampa proveniente da un piano interrato. Tale prescrizione è tesa anche a garantire la stabilità del veicolo durante eventuali operazioni di apertura manuale dei dispositivi di chiusura (o in caso di guasto dei sistemi automatizzati) e in tutti quei casi in cui sia presente una rampa di accesso a piani posti su livelli diversi da quello stradale.
10. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore rispetto a quella succitata, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
11. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengono da strade senza uscita o, comunque, con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione e, comunque, dopo aver dimostrato l'impossibilità dell'arretramento.

Art. 7 TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E CLASSIFICAZIONE

1. Gli accessi si suddividono in due tipi:
 - a. con manufatto sul suolo pubblico: quando l'accesso a un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene tramite manufatto stradale costituito generalmente "da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata" (art. 46, comma 3, del Regolamento);
 - b. senza manufatto sul suolo pubblico: sono costituiti dai semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (art. 46, comma 3, del Regolamento).
2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

Art. 8 PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E CHIUSURA

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'apposito Ufficio comunale competente (cfr. art. 13 del presente Regolamento) non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato.
2. La realizzazione e la modifica del passo carrabile deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e in ottemperanza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia] e ss.mm.ii..

3. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dal Comune di Teramo nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
4. Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatto che modifica la sede stradale, l'autorizzazione è rilasciato previo *nulla osta* dei competenti Uffici comunali (Settore IV – Sportello Unico per l'Edilizia e Settore V – Sezione 5.2 *Mobilità urbana e Trasporti Pubblici*). I lavori su suolo pubblico o di proprietà privata soggetta a servitù di godimento pubblico o di passaggio pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dai Settori succitati.
5. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali - e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; sono, inoltre, pavimentati per l'intero tratto e, comunque, per una lunghezza non inferiore a 5,00 metri su strade urbane e 50,00 metri su strade extraurbane a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
6. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente Proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
7. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.
8. Nei casi di lotti accedenti su più assi viari il passo carrabile dovrà di norma essere autorizzato sulla strada di categoria inferiore; fatto salvo quanto richiamato all'**art. 6**, è ammessa la deroga solo nel caso che si manifesti un evidente e inconfutabile danno alla fruibilità del lotto.

Art. 9 ACCESSI TEMPORANEI

1. Possono essere aperti accessi provvisori sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane per situazioni di carattere temporaneo (ad esempio, cantieri).
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile, di cui all'art. 120, comma 1, lettera e), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii. (Fig. II.78) (*cf. art. 29* del presente Regolamento), è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 10 AUTORIZZAZIONE

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore *pro tempore*, in ogni caso corredata dal progetto in triplice copia firmata da un tecnico abilitato.
2. La scelta fra i vari tipi di passo carrabile (*cf. art. 7* del presente Regolamento) è effettuata dall'Ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. L'Ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.
3. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili o sia inerente la realizzazione o la ristrutturazione di un corpo di fabbrica a cui è asservito, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dell'avente titolo in ottemperanza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*] e ss.mm.ii..
4. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo ai fini edilizi e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

5. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori da effettuare su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.
6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'Ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile che deve essere installato e mantenuto a cura e spese del titolare. In caso di revoca del titolo autorizzativo o di decadenza dei presupposti posti a base del rilascio del titolo stesso, il segnale indicativo deve essere rimosso. Il ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la ricostruzione del marciapiede *ante operam* del manufatto carrabile, è a cura e spese del titolare.
7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre in modo visibile il cartello di cui all'art. 120, comma 1, lettera e), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii. (Fig. II.78) entro 30 giorni dal suo rilascio e di rimuovere ogni altro cartello o indicazione fuorviante o, comunque, non conforme al Codice della Strada.

Art. 11 REQUISITI PER LA AUTORIZZAZIONE

1. I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle preindicate prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 12 PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Responsabile del Procedimento, nominato nell'ambito dell'Ufficio comunale competente, avrà cura dell'*iter* procedurale dall'istruzione della pratica allegata alla modulistica all'uopo predisposta fino alla materiale consegna al titolare dell'autorizzazione, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Procedimento dovrà curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.
3. Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare istanza al Comune di Teramo per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile mediante la modulistica all'uopo predisposta in marca da bollo nella misura di legge, unitamente all'attestazione del versamento dei diritti di sopralluogo (*cf. art. 14* del presente Regolamento).
4. La domanda dovrà essere corredata di tutte le generalità del richiedente, delle indicazioni geometriche dell'accesso carrabile in oggetto e della documentazione specificatamente richiesta nel modulo succitato. L'Ufficio comunale competente potrà richiedere un'apposita e ulteriore planimetria nei casi in cui possano sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati con le norme fissate dal Codice della Strada, con le norme edilizie comunali e con la normativa vigente per quanto applicabile.
5. Quando la domanda sia presentata a corredo di una richiesta di titolo edilizio l'Ufficio competente emetterà un parere endoprocedimentale preventivo in merito agli aspetti di competenza. All'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di agibilità in ottemperanza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*] e ss.mm.ii., sarà allegato l'atto autorizzatorio relativo al passo carrabile in questione.
6. Quando la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede, nonché il nominativo della persona che ne detiene la legale rappresentanza.

Art. 13 UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

1. Competente all'istruttoria delle domande e al rilascio dell'autorizzazione è il Settore V – Sezione 5.2 *Mobilità Urbana e Trasporti Pubblici*.

Art. 14 DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

1. È istituito il diritto di istruttoria nella misura di € 25,00 per ogni singola richiesta di autorizzazione di passo carrabile da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima. È istituito il diritto di sopralluogo, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., nella misura di € 5,32 per ogni singola richiesta di passo carrabile da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
2. Nel caso di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di passo carrabile il diritto di istruttoria è applicato nella misura di € 25,00. La successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è, comunque, soggetta alla corresponsione del diritto di sopralluogo di cui al punto 1..
3. Nel caso di presentazione di richiesta integrativa di dissuasori di sosta (*cf. art. 17* del presente Regolamento) è applicato il diritto di istruttoria nella misura di € 50,00.
4. La misura dei diritti di sopralluogo e di istruttoria, di cui sopra, potrà essere adeguata periodicamente con atto della Giunta Municipale secondo le variazioni intercorse degli indici ISTAT.

Art. 15 DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di accesso carrabile, che sono rinnovabili alla loro scadenza, hanno la durata massima di ventinove anni. Il Comune di Teramo può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. I provvedimenti di autorizzazione all'apertura di accesso carrabile, per i quali il contribuente ha optato per il pagamento di ventinove annualità del canone (determinato ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 28 del presente Regolamento) in unica soluzione, sono rilasciati a tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 16 OBBLIGHI PER IL TITOLARE

1. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
3. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di cui all'art. 29 del presente Regolamento e la sagoma limite del passo carrabile, al fine di permettere agli utenti stradali di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro e inequivocabile.
4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a comunicare all'Ufficio comunale competente qualsiasi modifica della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile.
5. È fatto obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio comunale competente qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto presentata presso le competenti Autorità.
6. È fatto obbligo per il titolare dell'autorizzazione di rimuovere il cartello segnaletico numerato di passo carrabile in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Ufficio comunale competente.

Art. 17 TUTELA DEGLI ACCESSI

1. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad esempio, la modifica della sosta esistente) solo nei casi in cui il passo carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali previste dal presente Regolamento. È possibile, altresì, ipotizzare il medesimo tipo di interventi per quei passi carrabili il cui dimensionamento risulti ridotto rispetto allo standard previsto, ma non sia possibile adeguare gli stessi ampliandone la larghezza. Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili e deve essere dichiarata e dimostrata dal richiedente. Verificata l'idoneità tecnica del passo carrabile, si procede a verificare quali siano gli spazi di manovra reali. Si tiene conto di questi parametri:
 - a. la carreggiata minima prevista dal Codice della Strada è dimensionata con una larghezza non inferiore a 2,75 metri;
 - b. in tale dimensionamento, ai fini delle manovre veicolari per l'accesso e l'uscita dal passo carrabile, debbono ritenersi compresi eventuali marciapiedi a raso o, comunque, sormontabili veicularmente.In linea generale e fatti salvi i casi ricadenti nell'ambito dell'eccezionalità, il rapporto tra la larghezza del passo carrabile e la larghezza della carreggiata utili ad effettuare le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile stesso può esprimersi con l'individuazione di un numero fisso dato dalla somma delle due misure, che deve essere non inferiore a 6,50 metri.
2. In tutti i casi individuabili secondo le caratteristiche sopra riportate, qualora la somma tra la larghezza della carreggiata utile e quella del passo carrabile risulti inferiore allo standard definito e qualora la carreggiata presenti spazi destinati alla sosta veicolare (sul lato stradale opposto al passo carrabile) che riducono la sezione utile alle manovre di accesso/uscita, o altri elementi che costituiscano un impedimento fisico limitante, l'Amministrazione provvede a individuare soluzioni progettuali in materia di traffico tese a contemperare le esigenze pubbliche con quelle private, al fine di raggiungere lo standard dimensionale minimo necessario all'accesso carrabile, con riferimento al rapporto tra larghezza della carreggiata percorribile e larghezza del passo carrabile.
3. Nello specifico, qualora l'impedimento alle manovre di accesso/uscita dal passo carrabile sia costituito dalla sosta veicolare si tratta di ridurre l'ingombro al fine di ampliare la sezione della carreggiata stradale, prevedendo anche l'eventuale commutazione della sosta esistente in favore di tipologie con minore ingombro (ad esempio, sostituzione della sosta veicolare in linea, avente larghezza di 2,00 metri, con stalli per la sosta dei motocicli in linea, aventi larghezza di 1,00 metri e, quindi, minore ingombro), o la sostituzione della sosta con altri elementi di arredo urbano.
4. Qualora non sia possibile il raggiungimento del dimensionamento minimo previsto di cui sopra per le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile tramite la commutazione degli spazi antistanti destinati alla sosta, questi possono essere soppressi, autorizzando, altresì, il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono da imputarsi a carico del titolare del passo carrabile.
5. Ai fini dell'individuazione planimetrica dell'area di manovra si definisce che tale area è costituita da un trapezio rettangolo, la cui base minore è coincidente con il passo carrabile stesso e la cui base maggiore è data dalla proiezione ortogonale del passo carrabile sul lato stradale opposto, prolungata nella direzione del senso di marcia fino al raggiungimento di una lunghezza pari a 6,00 metri.
6. A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:
 - a. dissuasori fisici della sosta sul lato stradale del passo carrabile nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - sulla sede stradale in linea con alberi, pali e altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso, essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione;

- b. segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile, fatto salvo quanto sopra specificato.

Art. 18 RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione di apertura di accesso carrabile, deve inoltrare apposita richiesta al Comune di Teramo – Settore V – Sezione 5.2 *Mobilità Urbana e Trasporti Pubblici* nel termine di due mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in atto.
2. La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

Art. 19 PROROGA DELLA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

1. Il titolare, qualora intenda prorogare l'autorizzazione di apertura temporanea di accesso carrabile, deve inoltrare apposita richiesta al Comune di Teramo – Settore V – Sezione 5.2 *Mobilità Urbana e Trasporti Pubblici* nel termine perentorio di quindici giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, a condizione che l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

Art. 20 DINIEGO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune di Teramo può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 21 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a. la violazione delle condizioni imposte con l'atto autorizzatorio;
 - b. l'inosservanza delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
 - c. il mancato o insufficiente pagamento del canone di autorizzazione stabilito, con le modalità di cui al Regolamento comunale COSAP e ss.mm.ii.;
 - d. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'autorizzazione.
2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetti dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 22 MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ceda il titolo di possesso dell'area privata ad altro soggetto ne dà comunicazione congiunta con il nuovo titolare al competente Ufficio per l'aggiornamento dei dati del passo carrabile, anche ai fini della variazione dei dati relativi al soggetto passivo in merito al canone di occupazione del suolo pubblico.
2. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento dei veicoli il titolo autorizzativo è revocato.
3. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nel presente Regolamento e nel titolo autorizzativo rilasciato, il Responsabile del Procedimento sospende l'autorizzazione, ne dà comunicazione al titolare e assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
4. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al punto 3. del presente articolo, il Responsabile del Procedimento revoca l'autorizzazione. Conseguentemente, si applicano le sanzioni principali e accessorie di cui all'art. 22, comma 11 e comma 12, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e ss.mm.ii..

Art. 23 RINUNCIA ALLA AUTORIZZAZIONE

1. È riconosciuta la facoltà di rinunciare all'autorizzazione ottenuta.
2. In caso di rinuncia spontanea il titolo si intende automaticamente decaduto senza provvedimento dell'Ufficio competente.
3. La disdetta anticipata va comunicata per iscritto sia al Settore V – Sezione 5.2 *Mobilità Urbana e Trasporti Pubblici* che al Settore III – Sezione 3.2 *Tributi* per il tramite dell'Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Teramo o tramite raccomandata A/R.

Art. 24 ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O DI RINUNCIA

1. Nel caso di rinuncia o revoca il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere l'eventuale apposito segnale indicativo di cui all'art. 120, comma 1, lettera e), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii. (Fig. II.78), restituire all'ufficio competente il relativo provvedimento e predisporre di concerto con lo Sportello Unico per l'Edilizia, in ottemperanza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*] e ss.mm.ii., e, comunque, secondo le prescrizioni dettate dal Settore V – Sezione 5.2 *Mobilità Urbana e Trasporti Pubblici*, a proprie cure e spese, il ripristino della strada e delle sue pertinenze entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca o dalla data di ricezione al Protocollo Generale dell'Ente della comunicazione di rinuncia.
2. È facoltà dell'Ufficio comunale competente effettuare ulteriori prescrizioni quando ciò comporti minore pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 25 CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSAZIONE

1. Le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati sono soggette al canone, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28, punto 8..
2. La superficie da tassare, espressa in metri quadrati, si determina moltiplicando la larghezza del passo carrabile, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 26 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato in quattro categorie di importanza come meglio specificate nel Regolamento comunale COSAP vigente.
2. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996 e art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997) e, quindi, avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui all'articolo succitato, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, per le occupazioni permanenti, alla cui categoria è ascrivibile l'occupazione con passo carrabile, sono stabilite le tariffe meglio specificate nel Regolamento comunale COSAP vigente.
3. Alla tariffa base come determinata al precedente punto per la specifica occupazione con passo carrabile si applica il coefficiente moltiplicatore di specificità previsto nel Regolamento comunale COSAP vigente.

Art. 27 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER GLI ACCESSI

1. Le occupazioni con passo carrabile sono annoverabili tra le permanenti e scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
2. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al precedente art. 26 nel seguente modo: tariffa base relativamente alla categoria x superficie espressa in metri quadrati (arrotondata all'unità superiore) x coefficiente moltiplicatore di specificità.
3. Nel caso di accessi temporanei (cfr. art. 9 del presente Regolamento) la cui durata risulti inferiore all'anno il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al precedente art. 26 nel seguente modo: tariffa base relativamente alla categoria x superficie espressa in metri quadrati (arrotondata all'unità superiore) x coefficiente moltiplicatore di specificità x giorni di occupazione.
4. Nel determinare la misura della larghezza del passo carrabile non si terrà conto dei raccordi laterali, ciascuno con raggio di curvatura, comunque, non superiore a 1,00 metri.
5. Non sono ammessi frazionamenti per il pagamento sulla base del principio civilistico di responsabilità solidale.

Art. 28 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di larghezza inferiore o uguale a 2,00 metri lineari.
2. Nel caso di accesso carrabile senza manufatto di larghezza superiore a 10,00 metri lineari la determinazione del canone per la relativa occupazione avverrà in funzione della larghezza massima fissata di 10,00 metri lineari.
3. Il canone non è dovuto per le occupazioni realizzate con passi carrabili direttamente a servizio di immobili con funzione abitativa unifamiliare (isolati, aggregato o a schiera) ove risieda (o dimori) una persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e in possesso di apposito "contrassegno invalidi" in corso di validità rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e ss.mm.ii., e dell'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada], e ss.mm.ii..
4. In caso di condomini sarà compito dell'amministratore *pro tempore*, in rappresentanza del soggetto passivo nei confronti dell'Ente in termini di applicazione e di riscossione del canone, di rideterminarlo con riduzione proporzionale ai millesimi condominiali afferenti l'unità abitativa (una o più) in cui risieda la persona invalida, come individuata al precedente punto 3., e ad allegare copia del computo alla modulistica di autorizzazione/regolarizzazione degli accessi/passi carrabili predisposta dall'Ente.
5. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
6. Il canone non è dovuto per le occupazioni realizzate con passi carrabili posti a servizio di fondi agricoli (con o meno presenza di fabbricati rurali e non a servizio degli stessi) ovvero con destinazione urbanistica agricola, cioè classificati E nel P.R.G. vigente del Comune di Teramo.
7. Parimenti, il canone non è dovuto per le occupazioni realizzate con passi carrabili posti a servizio di fondi classificati G7 nel P.R.G. vigente del Comune di Teramo.
8. Il canone non è dovuto qualora il titolare di autorizzazione con passo carrabile senza manufatto non si avvalga della facoltà prevista dall'art. 46, comma 3, secondo capoverso, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada], e ss.mm.ii..

Art. 29 SEGNALETICA VERTICALE

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 46, comma 3, secondo capoverso, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada], e ss.mm.ii., nella zona

antistante al passo carrabile vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale indicativo di cui all'art. 120, comma 1, lettera e), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii. (Fig. II.78).

Art. 30 ACCESSI CARRABILI ESISTENTI

1. Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'art. 46 , comma 2, lettera a), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., per i passi carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed oggetto di richiesta di modifica da parte del titolare, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii..
2. Sono da ricomprendere nella presente fattispecie gli accessi carrabili facenti parte di interventi edilizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che rispettino quanto contenuto nel titolo edilizio autorizzativo. In tal caso saranno oggetto di autorizzazione secondo le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente in deroga a quanto previsto agli artt. 6 e 8.
3. I passi carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere presi in esame d'ufficio, periodicamente, in sede di redazione del Piano Generale del Traffico Urbano o dei suoi piani attuativi, promuovendone la regolarizzazione secondo i criteri stabiliti ai commi precedenti.

Art. 31 REGIME SANZIONATORIO

1. Le violazioni dell'art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., sono sanzionate ai sensi del comma 11 e del comma 12 del medesimo articolo.
2. Relativamente al regime sanzionatorio si applica quanto previsto dal Regolamento comunale COSAP vigente.
3. Le sanzioni sono irrogate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 32 RAVVEDIMENTO

1. In materia di ravvedimento si applica quanto previsto dal Regolamento comunale COSAP vigente.

Art. 33 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applica quanto previsto dal Regolamento comunale COSAP vigente.

Art. 34 MODULISTICA

1. La modulistica relativa alla richiesta di autorizzazione/regolarizzazione dell'accesso carrabile è scaricabile dal sito www.comune.teramo.it o reperibile presso il civico Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 35 ABROGAZIONI

1. Sono da considerarsi abrogati tutti gli atti e i regolamenti precedentemente approvati e vigenti, nonché ogni altra norma comunale incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 36 NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., nonché alle vigenti disposizioni in materia.
2. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti. Ciò si applica, altresì, nel caso di pareri preventivi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo e il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.
3. Qualora il titolare di autorizzazione con passo carrabile senza manufatto non si avvalga della facoltà prevista dall'art. 46, comma 3, secondo capoverso, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., e abbia già provveduto al versamento del canone, di cui all'art. 25 del presente Regolamento, per l'annualità 2010 e/o per l'annualità 2011, potrà avanzare verso l'Ente la domanda di rimborso nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento comunale COSAP vigente.

Art. 37 MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.12.2011.